

Recente evoluzione della normativa relativa al bilancio di esercizio in Italia

Periodi significativi:

| | |
|--------------------|-----------------|
| dal 1991/93 | dal 2005 |
|--------------------|-----------------|

Disposizioni contemporaneamente vigenti ("Sistema duale")



| | |
|---|---|
| D. Lgs. 9/4/1991 n. 127 | Regolamento (Ce) n. 1606/2002 del 19.7.2002 |
| D.L. 29/6/1994 n. 416, convertito nella L. 8/8/1994 n. 503 | Regolamenti (Ce) che hanno recepito i principi contabili IAS/IFRS |
| D. Lgs. 17/1/2003 n. 6 | D. Lgs. 28/2/2005 n. 38 attuativo della legge 31/10/2003 n. 306 art. 25 |
| Direttiva n. 65/2001 (valutazione a <i>fair value</i> degli strumenti finanziari, derivati compresi), attuata con D.Lgs. 394/2003 | Recepimento Direttiva n. 51/2003 (Comunitaria 2004) |
| Direttiva n. 51/2003 modificativa delle IV e VII Direttive Cee | |

Fonti legislative in materia di redazione del bilancio di esercizio

| PRINCIPI CONTABILI CIVILISTICI (O <u>PRINCIPI CONTABILI ITALIANI</u>) | <u>PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI</u> (IAS – <i>International Accountig Standard</i>) IFRS – <i>International Financial Reporting Standard</i>) |
|--|--|
| art. 2423 c.c. “ 2423 bis c.c. “ 2423 ter c.c. “ 2424 c.c. “ 2424 bis c.c. “ 2425 c.c. “ 2425 bis c.c. “ 2426 c.c. “ 2427 c.c. “ ecc. Bilancio Consolidato D. Lgs. 127/1991, artt.: 29 - 42 | <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento (CE) N. 1606/2002 del 19 luglio 2002 • Regolamento (CE) N. 1725/2003 del 29 settembre 2003 • art. 25 legge 31 ottobre 2003, n. 306 • Regolamento (CE) N. 707/2004 del 6 aprile 2004 • Regolamento (CE) N. 2086/2004 del 19 novembre 2004 • Regolamento (CE) N. 2236/2004 del 29 dicembre 2004 • Regolamento (CE) N. 2237/2004 del 29 dicembre 2004 • Regolamento (CE) N. 2238/2004 del 29 dicembre 2004 • Regolamento (CE) N. 211/2005 del 4 febbraio 2005 • Regolamento (CE) N. 1073/2005 del 7 luglio 2005 • Regolamento (CE) N. 1751/2005 del 25 ottobre 2005 • Regolamento (CE) N. 1910/2005 dell' 8 novembre 2005 • Regolamento (CE) N. 1864/2005 del 15 novembre 2005 • Regolamento (CE) N. 2106/2005 del 21 dicembre 2005 • Regolamento (CE) N. 108/2006 dell'11 gennaio 2006 |

Fonte: F. Dezzani, 2006

Le due fonti legislative (Codice Civile e Regolamento CE) determinano “**sistemi alternativi**” nella redazione del bilancio di esercizio con specifico riguardo a:

- schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico
- principi generali di redazione del bilancio
- principi analitici di redazione del bilancio
- criteri di valutazione
- nota integrativa

I due Modelli di Bilancio sono (e saranno) adottati dalle imprese


- o per imposizione legislativa
- o per scelta della singola impresa o gruppo aziendale

Il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 - attuativo dell'art. 25 della legge 31 ottobre 2003 n. 306 – suddivide le società nelle seguenti categorie (art. 2):

- a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);
- b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d);
- c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);
- f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato;
- g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Gli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (in G.U. del 21 marzo 2005, n. 38) stabiliscono la tempistica di introduzione in Italia dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, che può essere "obbligatoria" o "facoltativa".

IAS/IFRS obbligatori o facoltativi secondo il Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e il D. Lgs. n. 38/2005



- Note:**
- * Distinguere tra bilancio di singola entità e bilancio separato
 - (1) Solo se si tratta di società quotate che non redigono il consolidato
 - (2) A partire dall'esercizio che sarà individuato con decreto dei ministeri dell'Economia e della Giustizia
 - (3) La redazione del "bilancio in forma abbreviata" è una "facoltà" e non un "obbligo" (art. 2435 bis) per le società (Spa, Srl) che abbiano i requisiti dimensionali.

Ambito di applicazione dei principi IAS/IFRS secondo il Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e il D. Lgs. n. 38/2005

I.

Obbligo dal 2005

A) Bilancio consolidato di:

- società quotate
- società non quotate:
 1. società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
 2. banche italiane
 3. società di assicurazioni
 4. altri enti finanziari “vigilati”

Obbligo dal 2006

B) Bilancio individuale di società di cui al pt. A) - tranne n. 3. -

(facoltà per il 2005)

C) Bilancio individuale di società di assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato

II.

Esclusione

D) Bilancio di imprese minori (che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C.)

E) Bilancio individuale di imprese di assicurazioni non obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS (*fino ad ulteriore coordinamento*)

III.

Facoltà dal 2005

F) Bilancio consolidato di società non quotate

G) Bilancio individuale di imprese consolidate da società di cui al pt. A)

H) Bilancio individuale di imprese consolidate da società di cui al pt. F)

Facoltà da un esercizio successivo al 2005 (da indicare con D.M.)

I) Bilancio individuale di società diverse dalle precedenti e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, (art. 2435-bis C.C.), che redigono il bilancio consolidato

Redazione del bilancio consolidato in base ai principi IAS/IFRS

Obbligo dal 2005

- Società quotate
- Società non quotate:
 - società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
 - banche italiane
 - società di assicurazioni
 - altri enti finanziari “vigilati”

Facoltà dal 2005

- Società non quotate
 - ad eccezione delle società non quotate di dimensioni minori (ai sensi dell'art. 2435 - *bis* C.C.)

→ SISTEMA CONTABILE FONDATO SULLA NORMATIVA NAZIONALE

- Società che hanno la facoltà di scegliere e che di fatto scelgono di redigere i loro bilanci in conformità alla normativa nazionale
- Società alle quali è preclusa la possibilità di adottare i principi IAS/IFRS

→ SISTEMA CONTABILE FONDATO SUI PRINCIPI IAS/IFRS

- Società obbligate dal Regolamento n. 1606/2002 - art. 4 - e dal D. Lgs. n. 38/2005 a redigere il bilancio di esercizio e/o il bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFRS, a partire da anni differenziati
- Società che decidono per libera scelta consentita di applicare i principi IAS/IFRS

Dualismo di tipo antagonistico

I due modelli di Bilancio di esercizio a confronto

| PRINCIPI CIVILISTICI (o modello europeo di bilancio) | PRINCIPI IAS/IFRS (o modello anglo-sassone di bilancio) |
|---|--|
| TUTELA DEI CREDITORI | TUTELA DEGLI INVESTITORI ATTUALI E POTENZIALI |
| COSTO STORICO | FAIR VALUE [<i>Sistema articolato</i>] |
| PRUDENZA (minore tra "costo" e "mercato") | MARK TO MARKET (valutazione al "mercato") [<i>Con molti "distinguo"</i>] |
| PREVALENZA DELLA "FORMA" SULLA "SOSTANZA" | PREVALENZA DELLA "SOSTANZA" SULLA "FORMA" |
| REDDITO PRODOTTO (o "REDDITO REALIZZATO") | REDDITO POTENZIALE (o "REDDITO REALIZZABILE") |

Fonte: F. Dezzani, 2006